

REGOLAMENTO (CEE) N. 3545/90 DELLA COMMISSIONE**del 7 dicembre 1990****recante modifica del regolamento (CEE) n. 3587/86 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1940/90⁽⁴⁾, ha fissato i coefficienti di adattamento che consentono di calcolare i prezzi a cui vengono acquistati i prodotti con caratteristiche diverse da quelle dei prodotti scelti per la fissazione dei prezzi di base e di acquisto;

considerando che, in base alle informazioni raccolte relativamente alle caratteristiche agronomiche delle varietà di mele « Red Ingrid Marie » e « Karin Schneider », è possibile concludere che queste due varietà costituiscono in realtà una varietà unica; che il regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola e che modifica il regolamento (CEE)

n. 58/89⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3544/90⁽⁶⁾, ha sancito questa nuova classificazione; che occorre modificare corrispondentemente anche l'elenco delle varietà di mele da tavola a frutto grosso riportato nell'allegato X del regolamento (CEE) n. 3587/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato X « Mele », del regolamento (CEE) n. 3587/86, nell'« Elenco di varietà di mele da tavola a frutto grosso », accanto alla dicitura « Red Ingrid Marie » viene inserita, nella stessa riga, la dicitura « (Karin Schneider) ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 48 della presente *Gazzetta ufficiale*.